



**UILCA BANCA CARIGE**  
**Coordinamento nazionale**

Piazza Soziglia 12 int. 7 Sc. C.  
16123 GENOVA  
Tel. 0102472989 – 0102473004  
Fax. 0102545774  
e-mail: [info@uilcarige.it](mailto:info@uilcarige.it)  
[www.uilcarige.it](http://www.uilcarige.it)

Genova, 13 settembre 2012

Alle Iscritte e agli Iscritti Uilca

**Esposto alla Covip**

Fin da dicembre dello scorso anno, anche in relazione alla riforma Fornero, riguardante la previdenza obbligatoria gestita dall'INPS, Uilca ha ritenuto basilare e non rimandabile soddisfare l'**esigenza della totalità delle colleghe e dei colleghi di avere una chiara informazione da parte della Banca** in materia di applicazione della previdenza complementare aziendale, **sia per quanto riguarda il Fondo integrativo pensionistico Fip** (per i colleghi assunti anteriormente all'1/12/1991) **che per quanto riguarda il Fondo Aperto Fap** (per i colleghi assunti successivamente, nonché gli altri, che vi abbiano aderito).

**Per gli aderenti al Fap si pone da tempo la necessità di incrementare la contribuzione a carico dell'azienda**, per rendere più congrue le future prestazioni, aggiuntive rispetto alla previdenza di legge, mentre dal punto di vista informativo essi hanno quanto meno la possibilità di verificare tempo per tempo la consistenza degli accantonamenti che li riguardano; restano comunque da completare alcune previsioni sulla sorveglianza del Fondo.

**Quanto agli aderenti al Fip**, oltre il fondamentale problema dell'adeguatezza della riserva matematica, a garanzia delle future prestazioni integrative, e dei relativi criteri di gestione e resoconti, **Uilca si è posta anche la questione riguardante un'appropriatezza informativa aziendale ai singoli aventi diritto, sia in tema di comunicazione relativa al fondo sia in tema di normativa relativa alla fruizione delle prestazioni, in particolare quando essi devono decidere se e quando andare in pensione; per dirla più esplicitamente, quando uno "va in pensione", sia essa anticipata o di vecchiaia, deve ricevere dall'azienda, preventivamente alla sua decisione in proposito onde poterla assumere compiutamente, informazioni precise, univoche e tempestive su decorrenza ed entità dell'integrazione da parte del Fip rispetto alla pensione erogata dall'Inps, al fine di evitare successivamente sorprese di qualsiasi natura.** Non sono sufficienti solo conteggi indicativi e informali nell'ambito di una normativa che troppo spesso e in troppi casi l'azienda cerca di interpretare "a suo modo".

In relazione a quanto sopra invece parecchie colleghe e parecchi colleghi hanno ricevuto da fonti aziendali risposte solo orali, discordanti o vaghe circa le modalità applicative della normativa previdenziale aziendale supportate da opinabili richiami alle nuove norme e decorrenze della previdenza Inps conseguenti alla riforma Fornero; inoltre si sono diffuse in azienda le più disparate voci ed ipotesi in materia. **Abbiamo perciò ritenuto indispensabile chiedere per iscritto a Carige chiarimenti in proposito allo scopo di precisare nettamente quali fossero i principi applicativi derivanti dal Regolamento del Fip, a scanso di interpretazioni riduttive non conformi allo stesso.** Ciò è avvenuto attraverso più lettere inviate da Uilca alla Banca. **A nostro avviso le risposte aziendali, quando fornite, hanno continuato a far genericamente riferimento all'applicazione di tutti gli accordi succedutisi nel tempo in materia, senza dar esplicita e concreta risposta ai quesiti posti.**

**Dopo aver preventivamente informato la Banca che ci saremmo visti costretti, in assenza della trasparenza necessaria nei riguardi degli iscritti al Fondo (peraltro prescritta anche dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005 in materia di Previdenza Complementare), a dar corso a un esposto chiarificatore presso gli Organismi per**

legge competenti in materia, **non avendo avuto risposte soddisfacenti, si è proceduto, da parte del Coordinamento Uilca di Carige, a inoltrare alla Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) un esposto, del quale esporremo di seguito i principi e i contenuti più rilevanti.**

Auspichiamo quindi che si possa disporre a breve della dovuta chiarezza sui vari argomenti in esso trattati, poiché nei mesi scorsi la poca trasparenza da parte aziendale in materia di accesso alla pensione anticipata - ci riferiamo alla possibilità di andare in pensione, attualmente con un minimo di anzianità contributiva Inps pari a 42 anni e un mese per gli uomini o 41 anni e un mese per le donne – ha lasciato nell'incertezza i colleghi e le colleghe che intendevano e intendono fruirne, non consentendo loro di operare le proprie scelte; inoltre, per esempio, nel recente passato le determinazioni aziendali in materia di non corresponsione dell'intera integrazione pensionistica derivante dal Regolamento del Fip hanno messo molte colleghe in condizione di astenersi dalla scelta di fruire della pensione di anzianità (almeno 35 anni di contributi e 57 di età), attraverso l'utilizzo dell'opzione per la pensione Inps calcolata secondo il metodo contributivo, consentita dalla legge del 2004, confermata anche a seguito della riforma Fornero (vedasi in proposito la Circ.Inps n.35 del 14/03/2012, salvo successive modifiche).

\* \* \*

**L'esposto** è finalizzato ad ottenere chiare e corrette indicazioni interpretative del Regolamento pensionistico del Fip, indispensabili per i relativi iscritti, la cui mancata tempestiva conoscenza comporta nei fatti danni per gli stessi nonché indiscutibili vantaggi per Carige, come verrà meglio illustrato successivamente.

Occorre premettere che il Fip è stato formalmente contrattualizzato con più parti, con le quali vanno individuate e discusse le regole attuative. Infatti, se è pur vero che l'ordinaria amministrazione per la normale attività del Fondo compete a Carige, è altrettanto vero che ciò **deve** avvenire previe intese tra tutte le parti contraenti (e l'art. 30 del Regolamento ne è una prova lampante), a' sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento del **Fondo stesso, che, aspetto estremamente rilevante, ha natura sia di contratto collettivo (vedasi in particolare l'Accordo 23 gennaio 1992) sia di contratto individuale con la Banca (si vedano le lettere individuali ai singoli dipendenti, aventi diritto al Fip, del 23 giugno e del 22 luglio 1992).**

Questo significa che le regole di applicazione del Regolamento del Fip non possono essere attuate a discrezione della Banca – che è interessata a pagare il meno possibile in termini di pensioni integrative, atteso che è a suo carico l'accantonamento delle riserve matematiche necessarie - ma devono essere condivise da **tutti i legittimi contraenti del Regolamento stesso (Banca, Organizzazioni Sindacali sottoscrittenti e singoli Iscritti al Fondo, che hanno uno per uno ratificato con la Banca il Regolamento a titolo di contratto individuale).**

**Infatti la Banca ha trasmesso a suo tempo a ciascun iscritto al Fip la citata lettera datata 22 luglio 1992, garantendogli che avrebbe sempre applicato "il richiamato Regolamento nei modi e nei termini dallo stesso previsti – salvo modifiche che dovessero intervenire in futuro, sempre che siano da Lei espressamente accolte – con esclusione di qualsivoglia modifica unilaterale".**

Quindi, in virtù dei succitati impegni, eventuali accordi che modifichino l'applicazione del Regolamento devono, per essere efficaci verso i singoli iscritti al Fip, venir loro individualmente sottoposti per la ratifica.

**Inoltre la Banca è tenuta costantemente all'accantonamento nel Fondo di una congrua riserva matematica, a proprio carico come prescritto dall'art. 7 del Regolamento, a garanzia di tutte le prestazioni integrative, cioè non solo di quelle dovute agli attuali pensionati, ma anche di quelle previste a favore di tutti i dipendenti in servizio assunti prima del dicembre 1991 e dei loro aventi titolo per reversibilità, a partire dal momento in cui decorreranno le relative pensioni** (ciò significa che gli iscritti al Fip tuttora in servizio – e sono moltissimi – devono prestare molta attenzione alle vicende del Fondo e più in generale della previdenza aziendale!).

L'ammontare della riserva matematica da tenere accantonata dipende da quella delle prestazioni integrative dovute ai singoli potenziali fruitori e dal momento in cui essi inizieranno a fruirne.

**Quindi ogni interpretazione riduttiva sull'entità o sui tempi delle prestazioni integrative previste dal Regolamento, o anche solo il ritardo nell'assunzione da parte dei singoli aventi diritto di decisioni relative alla loro andata in pensione, indotto da dette interpretazioni aziendali riduttive - che magari si rivelano successivamente non conformi alla corretta applicazione del Regolamento - si traducono nei fatti in minori riserve matematiche accantonate o da accantonarsi da parte della Banca.**

Ne deriva che riserve maggiormente ridotte comportano minori certezze prospettiche per i singoli iscritti al Fip e correlativi minori accantonamenti da parte di Carige rispetto a quanto invece dovrebbe effettuare per osservare una prudenziale politica a garanzia di quanto previsto dal Regolamento, nel contesto del quadro legislativo a tutela della previdenza complementare costituito dal già citato decreto legislativo 252/2005 e dalle norme emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Covip.

In proposito si può rilevare dalla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale dei Bilanci 2009,2010,2011 che negli ultimi 3 anni l'entità della riserva matematica è stata fortemente ed unilateralmente ridotta e che addirittura nel calcolo effettuato al 31/12/2011 non risultano versati gli interessi maturati nel 2011 sulle somme già accantonate, come invece previsto dal Regolamento (art. 5 punto b)).

**Com'è noto, lo scopo del Fip è di garantire a favore degli iscritti un trattamento pensionistico, che integri le prestazioni a qualsiasi titolo comunque erogate dall'Inps** fino a raggiungere il 75% dell'ultima retribuzione percepita ragguagliata ad anno (artt. 2 e 20 del Regolamento). La liquidazione del trattamento pensionistico complessivo è pari a 1/35 del 75% della retribuzione suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35mi. La quota della pensione integrativa per il singolo è quindi determinata dalla differenza tra la pensione complessiva garantita dal Fondo stesso e quanto "erogato" dall'Assicurazione Generale Obbligatoria, gestita dall'Inps, a fronte dei soli anni di lavoro prestati in Carige.

Questa previsione assumerà sempre più rilevanza, se si considera che la pensione obbligatoria, per chi è ancora in servizio, sarà almeno in parte – ma viepiù col passare del tempo - calcolata col metodo contributivo, meno favorevole di quello retributivo nella stragrande quantità dei casi; infatti a decorrere dal 1/1/2012 le anzianità contributive maturate dopo la fine del 2011 saranno calcolate per tutti i lavoratori solo col metodo contributivo.

In ogni caso la pensione integrativa erogata dal Fip non può essere inferiore al cosiddetto "**minimo garantito**". Infatti il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo venne comunque corrisposto dal 1992 in una misura minima garantita mensile lorda, per tredici mensilità, pari a 1/35 per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35mi, calcolata sulla base di un importo, la cui entità fu nel 1997 incrementata, salvo successive rivalutazioni, fino a Lit. 615.600, pari a Euro 317,93.

**Come risulta dal Regolamento il riferimento per il calcolo dell'integrazione a carico del Fondo, da corrispondersi contestualmente alla percezione della pensione pubblica, è sempre e solo la pensione effettivamente erogata dall'Inps e non un'entità virtualmente erogabile, della quale non si parla mai nel Regolamento stesso.**

ONDE NON APPESANTIRE ECCESSIVAMENTE L'ESPOSIZIONE DELL'ARGOMENTO, NON VENGONO QUI DETTAGLIATI TUTTI GLI ASPETTI DELLA QUESTIONE, CHE PERALTRO DA OLTRE UN ANNO A QUESTA PARTE ABBIAMO AFFRONTATO IN NUMEROSE COMUNICAZIONI AI COLLEGHI. CI SIAMO LIMITATI A ESPRIMERE I CONCETTI BASE DELL'ESPOSTO E DELLA MATERIA TRATTATA.

OVVIAMENTE TUTTE LE STRUTTURE DELLA UILCA IN CARIGE SONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE ULTERIORI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CHI FOSSE INTERESSATO AD APPROFONDIRE L'INTERA QUESTIONE DELLA PREVIDENZA AZIENDALE, SIA PER LE COLLEGHE ED I COLLEGHI ASSUNTI PRIMA DEL DICEMBRE 1991 SIA PER QUELLI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE, IN RIFERIMENTO QUINDI AL FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO (FIP) E AL FONDO APERTO CARIGE (FAP).